



Comunicazione d'infortunio: nuovi obblighi a carico del datore di lavoro

La comunicazione di infortunio è l'adempimento con cui tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, hanno l'obbligo di comunicare in via telematica all'Inail e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento (combinato disposto art. 3, art. 18, co. 1, lett. r) e art. 21 d.lgs.n.81/2008)

A decorrere dal **12 ottobre 2017** (art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno l'obbligo di comunicare all'Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall'art. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

La circolare n. 42 del 12 ottobre 2017 illustra le modalità di trasmissione della comunicazione, le esclusioni, le sanzioni, il nuovo servizio online diviso in 5 gestioni, per settore di appartenenza (Industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat - laspa; Conto dello Stato; Navigazione marittima titolari di Pan; Agricoltura; Datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private), le istruzioni per la profilazione dei datori di lavoro e/o loro intermediari e le istruzioni per i lavoratori.

Cordiali saluti,

LUMA SRL